



Al personale docente e ATA
Ai Responsabili di Plesso
Ai Referenti Covid
Agli alunni
Alle famiglie

ISTITUTO COMPRENSIVO SARNO-EPISCOPIO - -SARNO
Prot. 0000537 del 07/02/2022
(Uscita)

Oggetto: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. INDICAZIONI OPERATIVE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art.6 del **DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5** - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. (22G00014) (GU Serie Generale n.29 del 04-02-2022);

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata, approvato dagli organi collegiali dell'Istituto comprensivo;

VISTA la Circolare n° 9498-04.02.2022 del Ministero della Salute "Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV-2";

COMUNICA

le nuove disposizioni contenute nel decreto in oggetto e le relative procedure organizzative.

1. SCUOLA DELL'INFANZIA

A. **Fino a quattro casi di positività accertati** tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con **l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Le classi che pertanto si trovano in dad, sulla base della normativa precedente (con numero inferiore a 5 casi), al momento dell'entrata in vigore del decreto n° 5 del 4 febbraio 2022, torneranno in presenza, se al momento suddetto avranno realizzato almeno 5 giorni di DAD, non è in atto un provvedimento sanitario e sotto le condizioni di cui al punto b.

B. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un **test antigenico rapido o molecolare**, anche in centri privati ed abilitati, o un **test antigenico autosomministrato** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.**

C. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato **l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;**



D. **Con cinque o più casi di positività accertati** nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni**;

2. SCUOLA PRIMARIA

A. **Fino a quattro casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Le classi che pertanto si trovano in dad, sulla base della normativa precedente (con numero inferiore a 5 casi), al momento dell'entrata in vigore del decreto n° 5 del 4 febbraio 2022, torneranno in presenza, se al momento suddetto avranno realizzato almeno 5 giorni di DAD, non è in atto un provvedimento sanitario e sotto le condizioni di cui al punto b.

B. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un **test antigenico rapido o molecolare**, anche in centri privati a ci abilitati, o un **test antigenico autosomministrato** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, **al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto**.

C. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato **l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione**.

D. **Con cinque o più casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe:

- **per coloro che diano dimostrazione di**

- a. **avere concluso il ciclo vaccinale primario o**

- b. **di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,**

- c. **oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista,**

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

- Per coloro che posseggano un'**idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione:**

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 **su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale**.

- Per gli **altri alunni** si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di **cinque giorni**;

3. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A. **Con un caso di positività accertato** tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei



docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

B. **Con due o più casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe:

• Per coloro che diano dimostrazione di:

a. avere concluso il ciclo vaccinale primario o

b. di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,

c. oppure di avere effettuato la dose di richiamo,

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

• Per coloro che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione:

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 **su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.**

• Per gli **altri alunni** si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di **cinque giorni.**

Le classi che pertanto si trovano in dad, sulla base della normativa precedente con durata di dieci giorni), al momento dell'entrata in vigore del decreto n° 5 del 4 febbraio 2022, torneranno in presenza, se al momento suddetto avranno realizzato almeno 5 giorni di DAD, non è in atto un provvedimento sanitario e sotto le condizioni di cui al punto b

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare **un test antigenico rapido o molecolare**, anche in centri privati a ci abilitati, o **un test antigenico autosomministrato** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, **al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.**

4. **Nella scuola dell'infanzia con 5 o più casi di positività, nella scuola primaria con 5 o più casi di positività, nella scuola secondaria di primo grado con 2 o più casi di positività**, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il **regime sanitario di autosorveglianza** di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, **ove ne ricorrano le condizioni** (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo):

("7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto."), con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età.



5. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'**esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'**obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.**
6. La **riammissione in classe** dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola **dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**, anche in centri privati abilitati.
7. **Nelle istituzioni e nelle scuole resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.**
8. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 **non è considerato** il personale educativo e scolastico.
9. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati.

Inoltre,

SENTITO il Comitato "prevenzione COVID" di Istituto;

ACQUISITO il parere del Medico Competente di Istituto;

ACQUISITA altresì conferma da parte del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione di Istituto;

DISPONE

1. **La verifica dei requisiti idonei alla didattica in presenza attraverso presentazione ai Referenti Covid dei plessi interessati della documentazione cartacea**, per il tempo strettamente necessario all'utilizzo previsto nel decreto legge e nelle more dell'adeguamento della piattaforma all'allineamento della validità dei green pass alle disposizioni su indicate.

La documentazione attestante le condizioni atte a consentire la didattica in presenza andrà presentata al Referente Covid, supportato dai coordinatori di classe/interclasse/intersezione, nel rispetto del Protocollo Anticovid d'Istituto e della normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali

2. Restano confermate, fino a nuova comunicazione, le disposizioni già impartite dal Dirigente scolastico in relazione al consumo della merenda in classe.

Si ringrazia tutta la comunità scolastica per la preziosa collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Carmela Cuccurullo